



RETE SINDACALE MILITARE

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

1° Reparto Personale

primo.relationisindacali@smd.difesa.it

stamadifesa@postacert.difesa.it

OGGETTO: *AS1273 – Disegno di legge recante “Disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46”.*

Riferimento: M_D A0D32CC REG2024 0240004 08-11-2024;

- 1. In esito a quanto richiesto, si trasmettono in allegato alla presente, gli emendamenti proposti dalla scrivente RETE SINDACALE al Disegno di legge in oggetto.*
- 2. Ci duole purtuttavia evidenziare lo scarsissimo preavviso con il quale è stato richiesto un nostro contributo di pensiero. Si ritiene infatti che un argomento così delicato ed importante avrebbe necessitato di un maggiore tempo di elaborazione delle proposte, fatto che ci auguriamo possa essere superato da una richiesta diretta di audizione presso le commissioni parlamentari ove è in trattazione la materia.*

Roma, 11/11/2024



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio SERPI



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio TARALLO



IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco GENTILE



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonino DUCA



IL SEGRETARIO GENERALE
Guido BOTTACCHIARI



IL SEGRETARIO GENERALE
Walter GIANARDI



RETE SINDACALE MILITARE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE AS N. 1273 RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ SINDACALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE, NONCHÉ DI PROROGA DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 15, DELLA LEGGE 28 APRILE 2022, N. 46.

TESTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	RAZIONALE
<p>Art. 1 <i>(Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)</i></p> <p>1. I distacchi e permessi retribuiti di cui all' 1480, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo</p>	<p>Art. 1 <i>(Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)</i></p> <p>1. I distacchi e permessi retribuiti di cui all' 1480, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo</p>	<p>La presente modifica delle ore/unità di personale, si rende necessaria per adeguare il portato normativo in esame alla specificità dell'Organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in linea con quanto già normato per le Forze di polizia ad ordinamento civile (giusto il disposto del D.P.R. 18 Giugno 2002, n. 164).</p>

1480, in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale, ferma restando l'applicazione delle modalità di cui citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi.

1480, in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di ~~un'ora~~ quattro ore annue di permesso retribuito ogni unità di personale, ferma restando l'applicazione delle modalità di cui citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi.

1. *(bis)* I distacchi attribuiti alle singole APCMS e non fruiti da parte delle medesime possono, su richiesta delle stesse sigle, essere convertiti in ore di permessi sindacali retribuiti, nella seguente misura: un distacco equivalente a 1872 ore.

1. *(ter)* Le ore di permessi, così convertiti, si aggiungono al monte ore complessivo delle APCSM di cui al precedente comma 2.

1. *(quater)* Non è possibile convertire le ore di permessi retribuiti in distacco.

1. *(quinquies)* Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione, possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, alle (APCSM) rappresentative ed aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali, entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista,

L'aggiunta dei commi che vanno dal 1. *(bis)* al 1. *(septies)* si rendono necessari per adeguare il portato normativo in esame alla specificità dell'Organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in linea con quanto già normato per le Forze di polizia ad ordinamento civile (giusto il disposto del D.P.R. 18 Giugno 2002, n. 164). La possibilità di convertire il distacco (non fruito) in ore di permessi sindacali retribuiti è fondamentale, in quanto consentirebbe alle APCSM di non perdere l'equivalente in ore già assegnate alla medesima sigla e, comunque, già preventivamente considerate a bilancio dai dicasteri competenti.

autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

1. (*sexies*) In aggiunta ai permessi sindacali riconosciuti, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore dei dirigenti delle APCSM, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali indette dall'amministrazione.

1. (*septies*) Al pari delle Forze di Polizia, consentire all'Amministrazione, nel periodo 1° gennaio – 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, di autorizzare in via provvisoria la fruizione dei distacchi già in godimento delle associazioni e dei permessi sindacali, quest'ultimi nel limite del 50% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 51.836.474,52 euro a decorrere dall'anno 2025, di cui euro 26.056.079,90 per le Forze armate, euro 16.792.047,57 per l'Arma dei carabinieri e euro 8.988.347,05 per

La quantificazione degli oneri di spesa di cui al novellato comma 2 è stata calcolata utilizzando i parametri medi del costo orario del personale e le risorse sono tratte dai risparmi di spesa delle singole Amministrazioni relative agli oneri diretti ed indiretti già sostenuti in passato per il

<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Modifica all'articolo 9, comma 15 della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di proroga del termine per l'esercizio di delega)</i></p> <p>1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti «trentasei mesi».</p>	<p>la Guardia di finanza, si provvede mediante l'impiego dei fondi già destinati alle spese per il personale della rappresentanza militare, le cui funzioni sono definitivamente cessate ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Modifica all'articolo 9, comma 15 della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di proroga del termine per l'esercizio di delega)</i></p> <p>1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti «trentasei mesi».</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Modifiche al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare")</i></p> <p>1. Al comma 9 dell'articolo 1480 le parole «non più di tre anni» sono sostituite con le seguenti «non più di quattro anni». Si espungono definitivamente dal testo le seguenti parole «Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo».</p>	<p>funzionamento delle disciolte Rappresentanze Militari.</p> <p>L'aggiunta dell'art. 3 <i>(Modifiche al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare")</i> si rende necessario in quanto la norma primaria - L. 46/2022 <i>(Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè delega al Governo per il coordinamento normativo)</i> – è stata trasfusa nel citato Codice, ai sensi del D.Lgs. 24 Novembre 2023, n. 192. Lo scopo è di adeguare i permessi sindacali e i distacchi, a similari istituti giuridici già in essere, in un'ottica di</p>
--	---	---

	<p>2. Al comma 11 dell'articolo 1480 le parole «almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima» sono sostituite con le seguenti «almeno un giorno prima o, in casi eccezionali, nell'arco della giornata lavorativa».</p> <p>3. Al comma 14 dell'articolo 1480 le parole «misura corrispondente al turno di servizio» sono sostituite con le seguenti «misura corrispondente al turno di servizio o frazionate nel limite massimo della metà del citato turno, secondo esigenze eccezionali che dovessero presentarsi nell'ambito della giornata lavorativa».</p>	<p>flessibilità di utilizzo, tale da realizzare una concreta azione sindacale da parte di coloro che esercitano cariche direttive all'interno delle APCSM (Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari) rappresentative. Tutti i presenti emendamenti si intendono validi a far data 1 gennaio 2025, nei limiti di spesa posti a bilancio dello Stato.</p>
--	--	--



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio SERPI



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio TARALLO



IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco GENTILE



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonino DUCA



IL SEGRETARIO GENERALE
Guido BOTTACCHIARI



IL SEGRETARIO GENERALE
Walter GIANARDI